



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

direzione geologia e attività estrattive

**Utilizzo delle acque termali
e di risulta degli stabilimenti termali**

acque minerali e di sorgente (destinate all'imbottigliamento)

acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche)

acque di risulta

fanghi idrotermominerari

- **estrazione di sali**
- **gestione del parametro temperatura**
- **utilizzo delle acque di risulta**

Utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali

Normativa di riferimento

Le risorse idrotermominerali, composte dalle acque minerali e di sorgente (destinate all'imbottigliamento), dalle acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche), dalle acque di risulta e dai fanghi idrotermominerali, sono coltivate dai titolari delle concessioni minerarie regionali, secondo quanto disposto dalla L.R. 10.10.1989, n. 40, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, e sono utilizzate all'interno di stabilimenti, con le modalità della L.R. 16.08.2002, n. 22, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, e della citata L.R. 40/1989, per l'aspetto minerario.

Per il Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), tale normativa è integrata dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980 e ss.mm. e ii., che stabilisce al contempo norme sanitarie, minerarie ed urbanistiche, necessarie a regolamentare la particolare ed articolata condizione del bacino medesimo.

L'art. 7 della L.R. 10.10.1989, n. 40, definisce le acque termali:

“acque minerali” quelle che vengono utilizzate, per le loro proprietà igienico-speciali, sia per bevande sia per usi curativi;

“acque termali” quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici.”

L'art. 39 della citata L.R. 40/1989 dispone che:

“1. Sono sottoposte ad autorizzazione della Giunta regionale:

- a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;*
 - b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali; (vedasi al riguardo la L.R. 22/2002 e le correlate disposizioni attuative regionali: deliberazioni della Giunta regionale 2501/2004, 2417/2007, 3945/2007, 4203/2008 e 81/2009)*
 - c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719;*
 - d) l'estrazione dei sali dalle acque minerali.*
- 2. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:*
- a) acque minerali o termali;*
 - b) fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;*
 - c) grotte, stufe naturali e artificiali. “*

All'interno del Titolo IV “Norme per la gestione mineraria della risorsa termale” del citato PURT, l'art. 25 disciplina la produzione e l'utilizzo dei fanghi termali, stabilendo che:

“Non è ammessa la variazione dell'utilizzazione della risorsa idrotermale per le concessioni minerarie accordate al solo fine della produzione di fanghi termali.

L'utilizzazione del materiale prodotto deve avvenire entro l'area del comprensorio termale euganeo”.

La L. 24.10.2000, n. 323, di “Riordino del Settore Termale”, pone rigide preclusioni all'erogazione delle prestazioni termali in strutture differenti dagli stabilimenti termali autorizzati, vietandole espressamente nei centri estetici, ma non preclude l'utilizzo delle acque termali per finalità differenti da quelle terapeutiche riconosciute espressamente da provvedimenti del Ministero della Salute.

Inoltre, l'art. 2, della citata L. 323/2000 stabilisce le seguenti definizioni.

“1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;*
- b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia*

terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorchè annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idromineraie», «thermae», «spa (salus per aquam)» sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).»

Inoltre, l'art. 3, comma 2, della L. 323/2000, consente che «gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti», con riferimento, pertanto, ai soli utilizzi non terapeutici.

Si rientra, pertanto nel settore dei cosmetici, disciplinati dalla L. 11.10.1986, n. 713, la quale all'art. 1 stabilisce che:

“1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.

2. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.”

Per quanto riguarda il confezionamento, l'art. 8, comma 10, della citata L. 713/1986, stabilisce che “sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorità nazionali”, consentendosi, quindi, l'utilizzo dei prodotti derivati dall'acqua termale ivi compresi i sali minerali presenti in forma disciolta nelle acque termali per finalità differenti da quelle terapeutiche, nelle forme ammesse e con le limitazioni stabilite dalla Regione.

Per l'aspetto riguardante la produzione di medicinali o di farmaci, si fa riferimento alla nota n. 2409 del 09.01.2008 dell'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA, in merito alla classificazione dei prodotti derivanti da acque minerali termali, che di seguito si riporta:

“Il D.Lgs. 24.04.2006, n. 219, art. 1, comma 1, reca la seguente definizione di prodotto medicinale:

a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine «medicinale»:

1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;

2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;

Esso fornisce, quindi, due definizioni di medicinale: una “per presentazione” ed un'altra “per funzione”. Un prodotto è un medicinale se è ricompreso nell'una ovvero nell'altra definizione.

Per sostanze, quali le acque minerali termali ed i prodotti derivati, che non esercitano una chiara “azione farmacologica, immunologica o metabolica” è possibile che l'applicabilità della definizione “per funzione” possa risultare dubbia o controversa.

Al contrario, ognuna di tali sostanze o associazioni di sostanze è certamente soggetta alla disciplina del D.Lgs. 219/2006 quando viene “presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane”.

Estrazione di sali dalle risorse idrotermominerali

Per la tutela dei prevalenti interessi pubblici connessi alla risorsa mineraria, anche per gli aspetti socioeconomici, ambientali e territoriali espressi dalla risorsa medesima, occorre prescrivere e stabilire che:

- in applicazione del disposto dell'art. 38 della L.R. 40/1989, le domande di autorizzazione all'estrazione di sali dalle acque grezze e dai fanghi riconosciuti termali, rivolte alla Giunta regionale, sono presentate all'Unità locale socio-sanitaria (ULSS) competente per territorio, esclusivamente dai seguenti soggetti titolari:
 - dal titolare della concessione idrotermominerale (per le concessioni ricadenti all'interno del BIOCE, dalla Gestione Unica del bacino medesimo);
 - dal titolare dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio dello stabilimento termale (in forza di un contratto di somministrazione autorizzato), rilasciate dalla Regione del Veneto;
 - da forme associate dei suddetti titolari, comprese le Gestioni dei bacini idrominerari omogenei;
- l'ULSS trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale, Direzione Geologia e Attività Estrattive, corredata del proprio parere tecnico, per il rilascio della suddetta autorizzazione mediante deliberazione della Giunta regionale;
- l'acqua grezza e il fango dai quali estrarre i sali devono essere erogati dal titolare della concessione mineraria o dalla Gestione Unica del BIOCE, il quale ha l'obbligo di fornire al titolare dello stabilimento termale richiedente la quantità di risorsa autorizzata. Il concessionario potrà richiedere un rimborso spese per tale attività fino ad un massimo di € 50,00 per ogni metro cubo di acqua grezza o di fango destinato all'estrazione dei sali;
- è vietata l'erogazione della risorsa per l'estrazione dei sali a ditte titolari dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di stabilimenti termali o di concessioni minerarie posti al di fuori del bacino idrotermominerale (quale il BIOCE) o del territorio termale di riferimento (Comune) ai sensi della L. 323/2000 e non autorizzati dalla Regione ai sensi della L.R. 40/1989 e delle presenti direttive.
- è vietato l'estrazione da parte di ditte o soggetti non autorizzati dalla Regione, dei sali dalle risorse idrotermominerali del Veneto;
- si fa presente che il riconoscimento delle proprietà terapeutiche rilasciato dal Ministero della Salute è riferito alla risorsa mineraria come prelevata dalla concessione mineraria. Da questo ne deriva che le sostanze estratte dall'acqua grezza e dai fanghi, quali i sali, in mancanza di specifico riconoscimento come medicinale del prodotto finale, devono essere destinate solo alla realizzazione di cosmetici, assoltte le procedure di legge stabilite per la produzione dei medesimi. L'immissione in commercio di ogni medicinale di origine industriale deve essere autorizzata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o dall'Agenzia Europea per i medicinali (EMA). Il prelievo a tale uso deve essere effettuato previo assolvimento delle procedure stabilite dalle medesime agenzie;
- è consentito prelevare dalla concessione mineraria ed utilizzare acqua minerale o termale o fanghi per l'estrazione di sali in misura non superiore a cinque metri cubi annui di acqua grezza e non superiore a due metri cubi annui di fango per ogni stabilimento termale autorizzato o per ogni concessione attiva (che eroga la risorsa idrotermominerale ad almeno uno stabilimento autorizzato), salvo provvedimenti in deroga specifici, previa verifica della compatibilità del prelievo con l'esigenza principale di utilizzo per le finalità terapeutiche riconosciute alla risorsa mineraria;
- per le sole concessioni termali o minerali idropiniche ricadenti all'interno del BIOCE, tale quantitativo viene rilasciato esclusivamente dalla Gestione Unica del BIOCE, che dispone della risorsa termale prelevabile dalle concessioni minerarie delle quali ha la titolarità e dei fanghi, previo accordo con i titolari delle concessioni di estrazione del fango termale del BIOCE;
- le opere di attingimento minerarie destinate al prelievo della risorsa devono essere dotate di idoneo separato misuratore del volume autorizzato;
- i contenitori utilizzati per il trasporto della risorsa prelevata allo stabilimento di produzione devono essere muniti di un dispositivo di chiusura ermetica, in modo tale da evitare il pericolo di falsificazioni, contaminazioni e fuoriuscite e devono essere, inoltre, idonei al contatto con la risorsa estratta;
- la risorsa grezza, una volta prelevata, deve essere direttamente indirizzata dalla ditta autorizzata al prelievo allo stabilimento di produzione del prodotto derivato, senza depositi intermedi, così come il

- prodotto finito deve essere destinato alla ditta medesima, con relative bolle di trasporto;
- l'utilizzo dei prodotti derivati dalle acque idrotermominerali deve avvenire prioritariamente nell'ambito degli stabilimenti termali del bacino idrotermominerale o del territorio termale di riferimento;
 - l'utilizzo dei fanghi termali e loro prodotti derivati deve avvenire esclusivamente nell'ambito degli stabilimenti termali del bacino idrotermominerale o del territorio termale di riferimento;
 - dovrà essere tenuto e compilato, a cura del concessionario, un registro di carico e scarico, vidimato dalla Regione, riportante per ogni trasferimento di risorsa la data, le quantità di acqua grezza prelevata, le caratteristiche della risorsa trasportata, il mezzo di trasporto utilizzato e la destinazione. Copia del registro medesimo dovrà essere trasmesso alla Regione, con le modalità previste per gli obblighi informativi dall'art. 24 della L.R. 40/1989;
 - si dovrà garantire l'accessibilità per il controllo delle modalità di prelievo e trasporto, in particolare da parte della Regione e dell'ULSS competente.
 - ai fini della tutela della risorsa e correlate ricadute socio-economiche, della tracciabilità del prodotto e del corretto utilizzo dei termini riportati sulle etichette e sulle confezioni dei prodotti cosmetici, le etichette e le confezioni utilizzate per i medesimi devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive.

Gestione del “parametro temperatura”

Le risorse idrotermominerali sono caratterizzate, in particolare nel bacino termale euganeo del BIOCE, dall'aver all'origine temperature anche nell'ordine di 70-80 °C a bocca pozzo.

Tali temperature non consentono l'utilizzo diretto a scopo terapeutico della risorsa se non previo abbassamento della temperatura medesima a valori accettabili per il paziente. Ciò nonostante, allo scarico, dopo l'utilizzo curativo, si possono rilevare, qualora non siano effettuati interventi di abbattimento, temperature ancora elevate, nell'ordine di 30-40 °C, che richiedono ulteriori processi di dissipazione del calore termale.

Occorre, quindi, razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo del calore termale che andrebbe disperso nel corso dei processi di utilizzo termale e di migliorare la qualità ambientale degli scarichi dagli stabilimenti.

Per tutto ciò, anche a tutela dei prevalenti interessi pubblici correlati alla risorsa mineraria, va quindi stabilito e prescritto che:

- sono consentiti prima e durante l'utilizzo curativo terapeutico, ed anche dopo tale utilizzo per le acque di risulta, specificate in seguito, e prima dello scarico finale, i processi di dissipazione/recupero del calore termale per la riduzione della temperatura della risorsa, che possono avvenire con auspicabili processi di recupero termico, mediante:
 - apparecchiature per lo scambio termico;
 - vasche di dissipazione adiacenti allo stabilimento termale, eventualmente strutturate anche come piscine aperte al pubblico, previo espletamento degli adempimenti sanitari in merito all'utilizzo e ponendo in evidenza la scritta: “PISCINA CON ACQUE NON TERAPEUTICHE”;
 - altre modalità consentite dalla Regione.
- trattandosi principalmente di abbassamento di temperatura per finalità ambientali e di recupero dell'energia termale, i suddetti processi si configurano come miglioramento del parametro temperatura termale e dello scarico e non necessitano di autorizzazioni di natura geotermica e/o mineraria, ma si fa obbligo di comunicare tale utilizzo secondario alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive e, per le attività che ricadono all'interno del BIOCE, alla Gestione Unica del bacino medesimo.

Acque termali di risulta

Il concetto dell'utilizzo dell'acqua termale di risulta è ribadito all'interno del Titolo IV “Norme per la gestione mineraria della risorsa termale” del PURT: l'ultimo comma dell'art. 22 dispone che “*i titolari di concessioni minerarie devono favorire, ove possibile, l'uso da parte di terzi, dell'acqua termale di risulta già utilizzata negli stabilimenti*”.

Inoltre, nel Titolo II “Norme urbanistiche” del citato PURT, l'ultimo comma dell'art. 7 stabilisce che “*nella progettazione di nuovi stabilimenti termali sia prevista la realizzazione di impianti tecnologici che*

consentano il risparmio della risorsa termale e il risparmio energetico, anche mediante l'uso delle acque termali di risulta". Quest'ultimo risparmio può avvenire solo in via subordinata rispetto agli altri prevalenti interessi pubblici connessi alla tutela della risorsa idrotermomineraria e dell'ambiente ed anche alle valenze socioeconomiche espresse dalla medesima risorsa, anche in fase di utilizzo.

In merito all'utilizzo dell'acqua termale di risulta, a tutela dei prevalenti interessi pubblici connessi alla risorsa mineraria, anche per gli aspetti socioeconomici, ambientali e territoriali, occorre prescrivere e stabilire che:

- le acque termali di risulta sono i fluidi idrotermominerali, estratti dalle concessioni minerarie, "già utilizzati" all'interno degli stabilimenti termali, autorizzati ai sensi della L.R. 22/2002 e della L.R. 40/1989, e sottoposti o da sottoporsi ad altri processi, intimamente connessi all'utilizzo della risorsa, prima dello scarico nell'idrografia superficiale e/o nelle reti fognarie;
- una volta esauriti gli utilizzi curativi della risorsa mineraria, cioè terminato l'utilizzo nello stabilimento termale, la risorsa medesima non esprime più le connotazioni terapeutiche originarie, ossia curative, così come riconosciute da specifici provvedimenti del Ministero della Salute per il "fluido idrotermominerale grezzo" così come estratto dalla concessione mineraria, pur conservando, in particolare per il BIOCE, ancora notevoli valori di temperatura termale;
- sono consentiti prima dello scarico i processi di dissipazione/recupero del calore, in analogia con quanto precedentemente rilevato per il parametro "temperatura termale", per la riduzione della temperatura delle acque, che possono avvenire anche mediante auspicabili processi di recupero termico, sia mediante apparecchiature di scambio termico, sia mediante vasche di dissipazione adiacenti allo stabilimento termale, eventualmente strutturate anche come piscine aperte al pubblico, previo espletamento degli adempimenti sanitari in merito all'utilizzo e ponendo in evidenza la scritta: "PISCINA CON ACQUE NON TERAPEUTICHE";
- sono, inoltre, consentiti prima dello scarico i processi primari di trattamento (sedimentazione/chiarificazione/depurazione) delle acque;
- esauriti tali eventuali processi primari, le acque termali di risulta, come precedentemente definite, devono essere necessariamente convogliate allo scarico, compatibilmente con il ricettore finale;
- è fatto espresso assoluto divieto di estrarre e utilizzare qualsiasi sostanza sia dalle acque termali di risulta, sia dallo scarico e/o dai processi di depurazione delle medesime (acque e fanghi) per la produzione di cosmetici e/o medicinali e/o prodotti comunque riconducibili alle risorse minerarie tutelate e correlate connotazioni, alle concessioni minerarie, al bacino omogeneo idrotermominerale, agli stabilimenti termali, al nome delle località termali ed alle dizioni di cui al comma 2, dell'art. 2, della L. 323/2000;
- per quanto riguarda la possibilità di trasferimento dell'acqua termale di risulta, si rileva che l'utilizzo delle acque termali è strettamente correlato al territorio delimitato dalla concessione mineraria, dalla quale viene attinta la risorsa, e il trasferimento della risorsa, allo stabilimento termale di utilizzo, deve avvenire in prossimità delle pertinenze minerarie che estraggono la risorsa, esclusivamente per il tramite di condotte e/o di canalizzazioni, cioè mediante impianti che consentano il diretto prelievo e il controllo/monitoraggio dell'utilizzo (Ordinanza Tar Veneto, n. 200700313 del 09.05.2007). Tali modalità di trasferimento si applicano anche alle acque termali di risulta; in particolare è vietato il trasferimento dell'acqua termale di risulta al di fuori del bacino idrotermominerale omogeneo o dei territori idrotermominerali di riferimento (Comuni).

Regime sanzionatorio

In caso di non rispetto da parte del titolare della concessione mineraria interessata delle disposizioni contenute nell'autorizzazione regionale all'estrazione dei sali, si applicano le sanzioni previste per le acque termali al comma 3, dell'art. 50 della L.R. 40/1989, con possibilità di decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive e stabilisce, inoltre, che il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale (beneficiario del contratto di somministrazione preventivamente autorizzato dalla Regione) è responsabile dell'utilizzo della risorsa termale somministrata dal titolare della concessione mineraria e della connessa acqua termale di risulta, fino allo scarico della medesima o alla cessione della medesima ad altro Ente o Azienda autorizzati all'effettuazione dei trattamenti consentiti.

L'utilizzo non autorizzato della risorsa termale e/o non consentito dei sali estratti e dell'acqua termale

di risulta, comporta al titolare dello stabilimento termale l'applicazione delle sanzioni previste per le acque termali all'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare la sospensione dell'autorizzazione regionale alla somministrazione della risorsa, con la conseguente impossibilità di fornire le prestazioni terapeutiche termali. La sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione comporta, per i titolari delle concessioni minerarie, il divieto di erogare la risorsa termale allo stabilimento, pena l'applicazione del regime sanzionatorio per le acque termali di cui al suddetto art. 50 della L.R. 40/1989 e, in caso di corresponsabilità, la possibile decadenza della titolarità della concessione stessa.

Campo di applicazione

Tali disposizioni si applicano, con riferimento alle concessioni idrotermominerali e agli stabilimenti termali rispettivamente rilasciate ed autorizzati dalla Regione del Veneto, alle risorse idrotermominerali costituite:

- a) dalle acque minerali e di sorgente (destinate all'imbottigliamento), dalle acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche), secondo le definizioni stabilite dall'art. 7 della L.R. 40/1989, e dalle acque di risulta, di cui all'ultimo comma dell'art. 22 del citato PURT;
- b) dai fanghi idrotermominerali, di cui all'art. 39 della L.R. 40/1989, sia naturali (estratti dalle concessioni minerarie autorizzate alla produzione e fornitura dei fanghi medesimi agli stabilimenti termali del bacino omogeneo idrotermominerale di riferimento) sia artificialmente preparati, comprese muffe e simili, fatte salve le modalità di trasferimento che possono avvenire mediante idonei contenitori.

Le suddette disposizioni costituiscono prescrizioni integrative e modificative delle concessioni minerarie e delle autorizzazioni minerarie alle somministrazioni della risorsa e all'apertura ed esercizio degli stabilimenti già rilasciate, ai sensi della L.R. 40/1989, assolve le statuizioni di notifica del presente provvedimento.